



6677 Aurigeno

PATRIZIATO DI AURIGENO

REGOLAMENTO PATRIZIALE

(edizione 2018)

Regolamento patriziale 2018 INDICE

TITOLO I	NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI SIGILLO	Pagina
Art. 1	Definizione e scopo	1
Art. 2	Altri enti	1
Art. 3	Costituzione	1
Art. 4	Sigillo	1
TITOLO II	BENI PATRIZIALI	
Capo I		
Art. 5	Beni	2
Art. 6	Pubblico concorso	2
Capo II	<u>Modi di godimento</u>	
Art. 7	Modi di godimento	2
Art. 8	Boschi	3
Art. 9	<i>Abrogato</i>	3
Art. 10	Godimento di non patrizi	3
Art. 11	Assegnazione legna	3
Art. 12	Quantitativo	3
Art. 13	Taglio piante – Divieto	3
Art. 14	Deposito rifiuti – Divieto	3
Art. 15	Costruzioni – Divieto	3
TITOLO III	APPARTENENZA AL PATRIZIATO	
Art. 16	Stato di patrizio	3
Art. 17	Registro	4
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO	
Capo I		
	<u>Generalità</u>	
Art. 18	Organi del patriziato	4
Capo II		
	<u>Assemblea patriziale</u>	
Art. 19	Composizione	4
Art. 20	Attribuzioni	5
Art. 21	Assemblee ordinarie	5
Art. 22	Assemblee straordinarie	5
Art. 23	Assemblea su domanda popolare	6

Art. 24	Convocazione	6
Art. 25	Luogo – Giorno – Numero legale – Ordine del giorno	6
Art. 26	Rinvio	6
Art. 27	Ufficio presidenziale – Compiti del Presidente	6
Art. 28	Scrutatori	7
Art. 29	Verbale – Approvazione	7
Art. 30	Sistema di voto	7
Art. 31	Discussioni e votazioni	7
Art. 32	Validità delle discussioni	8
Art. 33	Revoca delle discussioni	8
Art. 34	Pubblicazione delle risoluzioni	8
Art. 35	Casi di collisioni	8
Art. 36	Messaggi e rapporti	9
Art. 37	Interpellanze	9
Art. 38	Mozioni	9
Art. 39	Pubblicità	9
Capo III	<u>Ufficio patriziale</u>	
Art. 40	Composizione	9
Art. 41	Competenza generale	10
Art. 42	Competenza in particolare	10
Art. 43	Vice presidente e commissioni	10
Art. 44	Luogo	10
Art. 45	Convocazione delle sedute	11
Art. 46	Abrogato	11
Art. 47	Votazioni	11
Art. 48	Validità delle sedute	11
Art. 49	Frequenza	11
Art. 50	Validità delle risoluzioni	11
Art. 51	Revoca	12
Art. 52	Collisioni	12
Art. 53	Divieto di prestazione	12
Art. 54	Incompatibilità	12
Art. 55	Verbale – Contenuto – Approvazione	12
	NORME VARIE	
Art. 56	Obbligo di discrezione	12
Art. 57	Ispezione e rilascio estratti	13
Art. 58	Tasse di cancelleria	13
Art. 59	Lavori e forniture	13
Capo IV	<u>I dipendenti del Patriziato</u>	
Art. 60	Nomina – Concorso	13
Art. 61	Periodo di prova	13
Art. 62	Scioglimento del rapporto d'impiego	14
Art. 63	Requisiti	14
Art. 64	Doveri di servizio	14
Art. 65	Segreto d'ufficio	14
Art. 66	Il segretario - Compiti in generale	14
Art. 67	Il guardaboschi – Compiti	14
Art. 68	L'usciera – Compiti	14

Art. 69	Abrogato	14
Art. 70	Provvedimenti disciplinari	15
Art. 71	Emolumenti	15
Art. 72	Stipendio dei dipendenti	15
Art. 73	Diarie ed indennità per missioni	15
Capo V	<u>Conti</u>	
	<u>Esame della gestione – Commissione della gestione</u>	
Art. 74	Conti	15
Art. 75	Diritto di firma – Pagamenti – Riscossioni	16
Art. 76	Contabilità	16
Art. 77	Commissione della gestione	16
Art. 78	Attribuzioni	16
Art. 79	Incompatibilità	16
Art. 80	Collisioni	16
Art. 81	Rapporto	17
	<u>Altre funzioni</u>	
Art. 82	Commissione della gestione: Presidente – Convocazione – Numero legale – Ispezione degli atti – Verbale – votazione – Discrezione	17
Art. 83	Commissioni speciali	17
Capo VI	<u>Contravvenzioni</u>	
Art. 84	Ammontare della multa	17
Art. 85	Rapporti e segnalazioni	18
Art. 86	Procedura	18
TITOLO VI	REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE – CONVENZIONI	
Art. 87	Ordinanze	18
Art. 88	Convenzioni	18
	<u>Disposizioni transitorie</u>	
Art. 89	Entrata in vigore – Diramazione	18
Art. 90	Abrogazione	18

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI AURIGENO

del 4 dicembre 1998

(aggiornato 9 marzo 2018)

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali:

TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali- costituzione – sigillo

Art. 1

Definizione e scopo
(Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è **Patriziato di Aurigeno**.

Il territorio del Patriziato di Aurigeno si estende su tutta la giurisdizione territoriale dell'ex Comune di Aurigeno eccettuato la zona promiscua di Dunzio e Capoli che é retta da convenzioni speciali con il Patriziato Generale delle Terre di Pedemonte con Auressio, con sede a Verscio.

Art. 2

Altri enti
(Art. 2 LOP)

Il Patriziato non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3

Costituzione
(art. 3 LOP)

Il Patriziato di Aurigeno, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6767 del 18.12.1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4

Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 35 e porta il nome "Patriziato di Aurigeno"; lo stemma del Patriziato si blasona "d'argento, alla fascia d'azzurro carica di due stelle d'oro accompagnata in capo da un'aquila nascente di nero in punta di tre pali di rosso".

(Gastone Gambin, Armoriale dei Comuni Ticinesi, 1953)

(sigillo)

TITOLO II

Capo I

BENI PATRIZIALI

Art. 5 Beni Il Patriziato di cui l'art. 1 amministra i beni di sua proprietà, fra i quali il torchio e l'alambicco patriziale, come pure i beni del Legato sale di Aurigeno

Amministrazione

Art. 6 Pubblico concorso (Art. 12 cpv. 3 LOP) Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo II

Modi di godimento

- Art. 7 Modi di godimento** (Art. 28 cpv. 1 LOP)
- a) Il godimento dei pascoli, il far erba, fieno e strame verrà disciplinato, in base alla richiesta, dall'Ufficio patriziale. Questa facoltà sarà concessa a chi ne farà richiesta scritta, contro pagamento di una tassa proporzionata a giudizio dell'Ufficio patriziale.
 - b) Il buon governo dei boschi é affidato all'Ufficio patriziale che lo esercita in concorso con le Autorità forestali. A chi ne farà richiesta scritta sarà concessa la facoltà di raccogliere legna secca e di tagliare cespugli e boscaglie sul territorio patriziale, contro il pagamento di una tassa proporzionata a giudizio dell'Ufficio patriziale.
 - c) Nel limite delle disponibilità si concederà, a chi ne farà richiesta scritta, un quantitativo di legna da ardere in piedi, contro il pagamento di una tassa proporzionata a giudizio dell'Ufficio patriziale. Il legname dovrà essere tagliato a norma delle prescrizioni emanate delle autorità forestali.

Resta vietato ogni taglio abusivo o danneggiamento di alberi.

- Art. 8**
Boschi
 (Art. 28 cpv. 1 LOP)
 Tutti i boschi del Patriziato sono sottoposti alle leggi e regolamenti cantonali e federali.
 Chi intende tagliare legname d'opera dovrà inoltrare domanda all'Ufficio patriziale, motivandone la quantità e lo scopo per cui il legname è destinato. Nessun taglio potrà essere effettuato prima delle relative assegnazioni dell'incaricato forestale.
- Art. 9**
Tassa
 (Art. 28 cpv. 2 LOP)
 Abrogato
- Art. 10**
Godimento di non patrizi
 (Art. 28 cpv. 3 LOP)
 I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.
- Art. 11**
Assegnazione legna
 (Art. 29 LOP)
 L'Ufficio patriziale, a dipendenza delle proprie possibilità, provvederà all'assegnazione della quantità di legname da tagliare, previa autorizzazione dell'incaricato forestale.
- Art. 12**
Quantitativo
 (Art. 30 cpv. 2 LOP)
 È concesso al patrizio che ne fa domanda, il taglio di piante resinose per costruzioni proprie, fino ad un massimo di 5 mc, e per il periodo di 10 anni qualora la disponibilità dei boschi lo permetta. Per le costruzioni in montagna il quantitativo sarà limitato allo stretto necessario.
- Art. 13**
Taglio piante
Divieto
 E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.
- Art. 14**
Deposito rifiuti
Divieto
 E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.
 L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.
- Art. 15**
Costruzioni
Divieto
 E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

- Art. 16**
Stato di patrizio
 Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III della LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 e segg. LOP e relativo RALOP.

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Art. 17
Registro

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RALOP

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

Art. 18
Organi
(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale

Capo II

L'Assemblea patriziale

Art. 19
Composizione
(Art. 67 LOP)

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 20

Attribuzioni
(Art. 68 LOP)

L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e, dove è il caso, i supplenti;
- b) ev. il Consiglio patriziale.

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- l) *abrogato*
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato

Art. 21

Assemblee ordinarie
Date e oggetti
(Art. 71 e 69
cpv. 3 LOP)

Le Assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

La prima si riunisce la **seconda settimana di marzo** e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione;
- b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce la **prima settimana di dicembre** e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;

Art. 22

Assemblee straordinarie
(Art. 70 LOP)

Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

- Art. 23**
Assemblea su
domanda po-
polare
- La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.
L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.
Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.
- Art. 24**
Convocazione
(Art. 72 LOP)
- L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
- Art. 25**
Luogo
Giorno
(Art. 77 lett. a
LOP)
- Le Assemblee hanno luogo nell'apposita sala delle assemblee del Palazzo patriziale.
- Numero legale**
(Art. 73 LOP)
- L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.
- Ordine del
giorno**
- Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
- Art. 26**
Rinvio
- Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.
- Art. 27**
Ufficio presi-
denziale
(Art. 77 lett. b
LOP)
- Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.
L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.
I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno in cui si discute la Gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

- Compiti del presidente** Il presidente:
- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
 - b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
 - c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
 - d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno
- Art. 28**
Scrutatori Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.
- Art. 29**
Verbale
(Art. 76 e 77
lett. c LOP) Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
- a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.
- Approvazione** Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.
- Art. 30**
Sistema di voto
(Art. 77 lett d LOP) L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.
Se é deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
- Art. 31**
Discussioni e votazioni
(Art. 77 lett. d LOP) Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
- Votazioni** Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- Procedimento**
- a) **Votazioni preliminari**
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
 - b) **Votazioni eventuali**
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
 - c) **Votazione finale**
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 32 Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della
Validità delle LOP.
risoluzioni

Art. 33 L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.
Revoca delle La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi
risoluzioni convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP
(Art. 74 cpv. 2 e l'art. 24 del presente regolamento.
LOP)

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 34 Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni
Pubblicazione dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
delle risoluzioni
(Art. 76 cpv. 2
LOP)

Art. 35 Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che
Casi di collis- riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti nei seguenti
sione gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii,
(Art. 75 LOP) nipoti consanguinei, cognati, suoceri generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 36 I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere
Messaggi e presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima
rapporti dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi do-
(Art. 77 lett e/f vranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto
LOP) almeno 20 giorni prima dell'Assemblea

Art. 37**Interpellanza**
(Art. 77 lett. g
LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 38**Mozione**
(Art. 77 lett. g
LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 39**Pubblicità**
(Art. 77 lett. h
LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori Assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'Assemblea.

Capo IIIL'Ufficio patriziale**Art. 40****Composizione**
(Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

Art. 41

**Competenza
in generale**
(Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 42

**Competenza
in particolare**
(Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 43

Vice presidente e commissioni
(Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente

Art. 44

Luogo
(Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Art. 45
**Convocazione
delle sedute
Direzione**
(Art. 94 lett. b
LOP)

L'Ufficio patriziale è convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni .

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 46
Supplenti
(art. 94 lett. c
LOP)

Abrogato

Art. 47
Votazioni
(Art. 94 lett. d
LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 48
**Validità della
seduta**
(Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 49
Frequenza
(Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta dall'Ufficio patriziale.

Art. 50
**Validità delle
risoluzioni**

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 51 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Revoca
(Art. 98 LOP)

Art. 52 Un membro dell'ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.
Collisione
(art. 99 LOP)
L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 53 Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.
Divieto di prestazione
(Art. 100 LOP)

Art. 54 La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.
Incompatibilità
(Art. 83 e 84 LOP)
Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri generi e nuore.

Art. 55 Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
Verbale
Contenuto
Approvazione
(Art. 94 lett. e LOP)
Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

NORME VARIE

Art. 56 I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
Obbligo di discrezione
(Art. 94 lett. f LOP)

Art. 57 I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in Ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Ispezione e rilascio di estratti
(Art. 94 lett. f LOP)

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo. Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 58 Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Tassa di cancelleria

Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 59 I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 10'000.--

Lavori e forniture
(Art. 12, 15 e 95 LOP)

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 30'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

Art. 60 L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

Nomina
(Art. 101 LOP)

- a) il segretario nonché, a dipendenza delle rispettive esigenze:
- b) il guardaboschi
- c) l'usciera

Concorso
(Art. 101 LOP)

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 61
Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

- Art. 62**
Scioglimento del rapporto d'impiego
- Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.
La stessa facoltà é data pure all'Amministrazione patriziale.
- Art. 63**
Requisiti (Art. 103 LOP)
- L'Ufficio patriziale stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti: la nazionalità, non necessariamente lo stato di patrizio, formazione o l'esperienza necessaria per il compito assegnatogli..
- Art. 64**
Doveri di servizio
- I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.
Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.
- Art. 65**
Segreto d'Ufficio
- I dipendenti sono tenuti al segreto d'Ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
- Art. 66**
Compiti in generale
- Il segretario:
il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.
- Compiti in particolare
- In particolare il segretario:
- firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
 - redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;
 - è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.
- Art. 67**
Compiti
- Il guardaboschi:
il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.
- Art. 68**
Compiti
- L'usciera:
l'usciera è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale.
In modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.
- Art. 69**
Compiti
- Abrogato*

Art. 70 La violazione dei doveri d'Ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
Provvedimenti disciplinari
(Art. 102 LOP)

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 71 I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente, al netto, i seguenti onorari:
Emolumenti

presidente fr. 1'000.- all'anno,
più **fr. 30.-** per ogni partecipazione alle sedute
vice presidente fr. 100.- all'anno,
più **fr. 30** per ogni partecipazione alle sedute.
membri fr. 100.- all'anno, più **fr. 30.--** per ogni partecipazione alle sedute.

Art. 72 Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio al netto::
Stipendi dei dipendenti

- segretario:	fr.	3'000.--
- guardaboschi:	fr.	50.--
- usciere:	fr.	50.--

Art. 73 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, e i dipendenti ricevono le seguenti indennità al netto:
Diarie ed indennità per missioni

- a) per mezza giornata **fr. 70.--**
- b) per una giornata **fr. 150.--**
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capo V

Art. 74 Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione
Conti Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 75 I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).

Diritto di firma
Pagamenti
Riscossioni
(Art. 111 LOP)

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti

Art. 76 La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Contabilità
(Art. 113 LOP)

Art. 77 La commissione della gestione viene nominata all'inizio del quadriennio e rimane in carica quattro anni.

Commissione gestione
(Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplente.
La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
I membri della commissione ricevono un'indennità di fr. 30.- al netto per ogni seduta.

Art. 78 La commissione esamina e si pronuncia:

Attribuzioni
(Art. 114 LOP)

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 79 Non possono far parte della commissione:

Incompatibilità
(Art. 115 LOP)

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 80 Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

Collisione
(Art. 116 LOP)

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 81
Rapporto
(Art. 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Art. 82
Presidente
Convocazione
Numero legale
Ispezione degli atti
Verbale
Votazione
Discrezione

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vicepresidente).

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Le sedute sono valide se intervengono tutti i tre membri.

I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in Ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 83
Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 84
Ammontare della multa
(Art. 118 LOP)

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 85 I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui l'articolo 60 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.
Le segnalazioni e i rapporti possono essere fatte anche da terzi.

Art. 86 Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO V

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

Art. 87 L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
a) ordinanze
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di ameno 15 giorni.
Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 88 Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
Convenzioni
La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 89 Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.
Entrata in vigore
Diramazione
Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 90 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento patriziale del 29.11.1964 e delle successive modifiche apportate.
Abrogazione

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 4 dicembre 1998. del 7 dicembre 2005.e del 9 marzo 2018.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione del 14 febbraio 1999. e del 18 maggio 2018.